

DECRETO 29 gennaio 2015, n. 10

Regolamento recante norme per lo svolgimento della seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado. (15G00021)

(GU n.45 del 24-2-2015) Vigente al: 11-3-2015

TITOLO I

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

[...]

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

Seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado

1. La seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, che può essere anche grafica o scrittografica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha lo scopo di accertare il possesso delle conoscenze, abilità e competenze specifiche acquisite dal candidato nell'ultimo anno del corso di studio frequentato, relativamente ai risultati di apprendimento indicati nei decreti del Presidente della Repubblica nn. 87, 88, 89 del 2010, e verte su una delle materie caratterizzanti il corso di studio, tenuto conto degli indirizzi, articolazioni ed opzioni in cui sia eventualmente strutturato.

2. Le materie caratterizzanti i singoli corsi di studio sono indicate negli allegati A (Licei), B (Istituti tecnici), C (Istituti professionali), i quali costituiscono parte integrante del presente decreto.

3. Le materie oggetto della seconda prova scritta sono individuate annualmente con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, tra quelle caratterizzanti i singoli corsi di studio indicate negli allegati A, B e C di cui al comma 2; la scadenza per l'adozione di tale decreto ministeriale è fissata al 31 gennaio dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro della pubblica istruzione 17 gennaio 2007, n. 6.

4. Negli istituti tecnici e professionali, nei licei artistici e nei licei musicali e coreutici, in cui la seconda prova scritta può essere anche grafica/scrittografica o compositiva/esecutiva musicale e coreutica, le modalità di svolgimento della prova tengono conto della dimensione tecnico-pratica e laboratoriale.

5. La seconda prova si svolge in un'unica giornata. La durata complessiva è di sei ore, salva diversa specifica previsione fornita contestualmente all'indicazione della prova.

6. Nei licei artistici e nei licei musicali e coreutici la durata massima della prova è stabilita, rispettivamente, dagli articoli 5 e 7 del presente decreto.

[...]

Art. 10

Istituti professionali - Settore servizi

1. La prova di cui all'articolo 1 fa riferimento a situazioni operative della filiera di servizio e richiede al candidato attività di analisi, scelta, decisione sullo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi.

2. La prova ha ad oggetto una delle seguenti tipologie:
- definizione, analisi ed elaborazione di un tema relativo al percorso professionale anche sulla base di documenti, tabelle e dati;
 - analisi e soluzione di problematiche della propria area professionale (caso aziendale);
 - individuazione e predisposizione delle fasi per la realizzazione di un prodotto o anche di un servizio;
 - individuazione di modalità e tecniche di commercializzazione dei prodotti e dei servizi.

3. La struttura della prova prevede una prima parte che tutti i candidati sono tenuti a svolgere, seguita da una seconda parte costituita da quesiti tra i quali il candidato sceglierà sulla base del numero minimo indicato in calce al testo.

4. Nel caso in cui, con riguardo al settore Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera - Articolazione accoglienza turistica, la materia della seconda prova scritta sia la lingua inglese o la seconda lingua straniera, la prova si articola in due parti:

- comprensione e analisi di testi scritti, continui o anche non continui, relativi al contesto del percorso di studio, con risposte a domande aperte o anche chiuse;
- elaborazione di un testo scritto, sulla base della documentazione fornita, riguardante esperienze, processi e situazioni relative al settore di indirizzo.

[...]

Art. 12 Titoli di studio

1. I titoli di studio del nuovo ordinamento dell'istruzione secondaria di secondo grado, vengono individuati e indicati nell'allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 13 Certificazioni

1. I modelli delle certificazioni integrative del diploma di Stato saranno oggetto di successivo provvedimento da parte della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione.

Art. 14 Disposizioni finali

1. L'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 aprile 2003, n. 139, concernente le modalità di svolgimento della seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, è abrogato.

2. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse finanziarie previste dagli ordinari stanziamenti del bilancio senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 29 gennaio 2015

Il Ministro: Giannini

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2015

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, foglio n. 598